

OGGETTO	NOVITÀ IN TEMA DI LAVORO SPORTIVO – ASPETTI CIVILISTICI (1° parte)
RIFERIMENTI	ART. DA 25 A 38, DLGS. N. 36/2021 - D. LGS. n. 120/2023

Sintesi: la riforma dell'attività sportiva, attuata dal Dlgs. n. 36/2021 (in vigore dal 1/07/2023 e recentemente modificata dal Dlgs. n. 120/2023) ha comportato rilevanti novità in relazione ai seguenti aspetti:

- *qualificazione dei "lavoratori sportivi", improntati all'onerosità del rapporto, ivi inclusa la nuova disciplina dei rapporti di co.co.co. "amministrativo-gestionali"*
 - *alle prestazioni sportive dei "volontari" (che sostituisce la figura degli "amatori")*
 - *alla distinzione dei rapporti tra l'area del dilettantismo rispetto quella del professionismo sportivo.*
- Sono stati, inoltre, disciplinati espressamente gli obblighi di copertura previdenziale e di iscrizione all'Inail.*

Come noto, il **DLgs. n. 36/2021** ha riordinato la materia degli enti sportivi (professionistici e dilettantistici) e le disposizioni relative al lavoro sportivo, sia dal punto civilistico che fiscale.

Excursus:

- [art. 5 L. n. 86/2019](#): legge delega per la riforma del settore sportivo
- [D.Lgs. n. 36/2021](#): attua la delega, entrando in vigore dal 1° luglio 2023 (Decreto Milleproroghe 2023); il Registro nazionale degli enti sportivi è, tuttavia, entrata in vigore il 31/08/2022 (v. [RF 118/2022](#))
- [D.Lgs. n. 163/2022](#) (1° correttivo): apporta le prime rilevanti modifiche/integrazioni al D.Lgs n. 36/2021
- [DL n. 198/2022](#): rimodula la disciplina delle disposizioni transitorie e delle abrogazioni
- [Artt. 36-bis e 37, DL n. 75/2023](#): modifica alcuni aspetti Iva riferite alla pratica dello sport (v. [RF 084/2023](#))
- [D.Lgs. n. 120/2023](#) (2° correttivo): apporta ulteriori modifiche/integrazioni al D.Lgs n. 36/2021 a decorrere al 5/09/2023.

Prima della riforma, nell'ambito del settore dilettantistico non era presente una disciplina organica del rapporto esistente tra l'ente sportivo e gli sportivi (nel solo settore professionistico era disciplinato dalla L. n. 91/1981, ora abrogata); si ricorreva, pertanto all'interpretazione di prassi e giurisprudenza, sulla scorta di quanto disciplinato (ai fini fiscali) dall'art. 67, co. 1 lett. m), del Tuir.

Ora viene unificato riferimento normativo per disciplinare tali rapporti di lavoro, improntate il concetto di onerosità del rapporto lavorativo.

LAVORO SPORTIVO "ANTE RIFORMA"

Prima dell'introduzione della riforma, i "lavoratori sportivi"

- erano disciplinati dalla L. n. 91/1981: per quanto attiene l'attività sportiva professionistica
- non erano espressamente disciplinati per quanto attiene l'attività sportiva dilettantistica; la loro individuazione risultava "per esclusione" rispetto all'attività sportiva professionistica.

DEFINIZIONI		
Cosa	Imposta di riferimento	Riferimento
Sportivi professionisti	Sono sportivi professionisti <ul style="list-style-type: none"> - gli atleti, gli allenatori, i direttori tecnico-sportivi ed i preparatori atletici - che esercitano l'attività sportiva a titolo oneroso in via continuativa - nell'ambito delle discipline regolamentate dal CONI - che conseguono la qualificazione dalle federazioni sportive nazionali 	art. 2 L. n. 91/1981
Attività sportiva dilettantistica	Coloro che fanno attività sportiva a titolo gratuito o oneroso presso Federazioni, associazioni o società sportive che non prevedono, nel loro statuto federale, il professionismo.	Per esclusione rispetto a sopra

Attività sportiva dilettantistica: l'unica norma di riferimento era l'art. 67, co. 1, lett. m) del Tuir, ai sensi del quale rappresentano **redditi diversi** (con una particolare tassazione "a scaglioni"):

- ✓ le **indennità di trasferta**, i **rimborsi forfetari** di spesa, i **premi** e i **compensi** erogati "nell'esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche"
- ✓ da parte del CONI/federazioni sportive/enti di promozione sportiva o da qualunque organismo da questi "riconosciuto", cioè dalle associazioni sportive dilettantistiche ("ASD") o dalle società sportive dilettantistiche ("SSD") risultante dal Registro del Coni

che si estendeva anche rapporti di co.co.co. di **carattere amministrativo gestionale**.



N.B.: la prassi dell'Agenzia (RM 34/2001) aveva ritenuto che l'espressione "esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche" fosse da riferire ai soggetti "che partecipano direttamente alla realizzazione della manifestazione sportiva" dilettantistica, permettendone, in sostanza, la realizzazione, tra cui:

- non solo gli atleti, allenatori, arbitri (e commissari speciali che giudicano l'operato degli arbitri)
- ma anche le figure dirigenziali che devono presenziare all'evento quali rappresentanti della ASD/SSD



Dipendenti pubblici: l'art. 90, co. 23, L. n. 289/2002, poi, permetteva l'attività da parte dei dipendenti pubblici, previa comunicazione all'Amministrazione di appartenenza, purché a titolo meramente gratuito, rispettando gli obblighi di servizio e fuori dall'orario di lavoro.

Professionismo (art. 3, L. 91/1981): nell'ambito dello sport professionistico, la prestazione dell'atleta:

- ✓ **in generale:** rientrava nel lavoro subordinato (con contratto da depositare presso la Federazione sportiva)
- ✓ **in deroga:** rientrava nel lavoro autonomo al ricorrere di almeno uno dei seguenti requisiti:
 - era svolta nell'ambito di una singola manifestazione (o di più manifestazioni sportive tra loro collegate in un breve periodo)
 - l'atleta non era contrattualmente vincolato ad una determinata frequenza di sedute di allenamento
 - la prestazione oggetto del contratto, pur avendo carattere continuativo, non superava 8 ore settimanali oppure 5 giorni ogni mese oppure 30 giorni ogni anno.

RIFORMA ATTIVITA' SPORTIVA – ASPETTI CIVILISTICI

Con la riforma dell'attività sportiva attuata dal D.Lgs. n. 36/2021 (come ritoccata dal D.Lgs. n. 120/2023), sono state realizzate le seguenti definizioni:

- **lavoratore sportivo** (art. 25), cui si applica un **peculiare regime giuslavoristico e fiscale**
- prestazioni sportive dei **volontari** (art. 29)
- rapporti di **co.co.co. amministrativo-gestionali** (art. 37)

sia nell'area del dilettantismo (art. 38, co. 1-bis) che del professionismo (art. 38, co. 1).

Definizione	Descrizione
LAVORATORE SPORTIVO (art. 25, Dlgs. n. 36/2021)	<p>È lavoratore sportivo:</p> <ul style="list-style-type: none">✓ l'atleta✓ l'allenatore / istruttore✓ il direttore tecnico ed il direttore sportivo✓ il preparatore atletico✓ il direttore di gara (arbitro) <p>che:</p> <ul style="list-style-type: none">▪ esercita l'attività sportiva verso un corrispettivo (dunque, al di fuori delle prestazioni "amatoriali" di cui sotto)▪ a favore:<ul style="list-style-type: none">✓ di un soggetto dell'ordinamento sportivo iscritto nel Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche✓ o delle Federazioni Sportive Nazionali (e relative Discipline Sportive Associate, cd. "DSA"), degli Enti di Promozione Sportiva, del CONI, del CIP, di Salute e sport Spa o di associazioni benemerite (anche paralimpici)✓ o di altro soggetto "tesserato".

Tesserati: rientra tra i lavoratori sportivi ogni altro tesserato (ai sensi dell'art. 15, DLgs. 36/2021; per le ASD è sinonimo di "associato"), che svolge:

- verso un **corrispettivo**
- a favore di uno dei precedenti soggetti dell'ordinamento sportivo
- le **mansioni** rientranti, sulla base dei **Regolamenti tecnici** della singola disciplina sportiva, tra quelle necessarie per lo svolgimento di attività sportiva
- con esclusione delle mansioni di carattere amministrativo-gestionale

Esempi: in ambito calcistico, potrà rientrare nella disciplina (giuslavoristica e fiscale) del lavoratore sportivo il medico sportivo tesserato, ma non il manutentore dell'impianto sportivo (cui si applica un ordinario CCNL e l'ordinario regime fiscale).

Mansioni sportive: le mansioni necessarie per lo svolgimento dell'attività sportiva sono individuate annualmente dai Regolamenti tecnici delle Federazioni nazionali, il cui elenco è gestito dal Dipartimento dello sport della Presidenza del CdM.

Soggetti esclusi: alla luce di quanto precede, rimangono esclusi dall'ambito del lavoro sportivo i soggetti che svolgono mansioni:

- di carattere amministrativo gestionale (v. sotto)
- o "non sportive", secondo la qualificazione dei citati Regolamenti sportivi.

Professionisti: sono, inoltre, esclusi coloro che forniscono prestazioni (sportive?) nell'ambito di una professione la cui abilitazione professionale è rilasciata al di fuori dell'ordinamento sportivo e per il cui esercizio devono essere iscritti in appositi albi o elenchi tenuti dai rispettivi ordini professionali".

La disposizione è replicata per l'esclusione dei co.co.co. di natura amministrativa gestionale (v. oltre); tuttavia se in quest'ultimo caso la finalità è chiara (il commercialista deve attrarre al proprio reddito professionale la tenuta della contabilità in una ASD), meno chiara risulta nell'ambito delle prestazioni sportive.

Andrà, dunque, chiarito, se si intende escludere dal lavoro sportivo:

- il commercialista che faccia parte di una squadra dilettantistica di pallavolo
- o il maestro di sci (unico "sportivo" ad avere un albo professionale, ex L. 81/1991).

Dipendenti pubblici: possono rientrare tra i lavoratori sportivi applicandosi un regime analogo a quello regime previgente, ampliato, tuttavia, con la possibilità vi sia un corrispettivo (in tal caso è necessaria l'autorizzazione della relativa Amministrazione, secondo parametri disposti dal Ministero della pubblica amministrazione). In particolare si applica, peraltro, al personale dei gruppi sportivi militari o dei corpi civili dello Stato,

Direttori di gara: agli arbitri/altri soggetti preposti a garantire lo svolgimento secondo regolamento delle competizioni sportive (es: "giudici di linea"), ciascuna prestazione

- è certificata dalla designazione della Federazione nazionale, DSA o dell'Ente di promozione sportiva competente, ai sensi dei rispettivi regolamenti
- possono essere riconosciuti **rimborsi forfettari** per le spese sostenute per attività svolte anche nel comune dove risiedono, nei limiti previsti per i volontari (art. 29)

INQUADRAMENTO GIUSLAVORISTICO E FISCALE

L'attività di lavoro sportivo può essere oggetto di un rapporto:

- di **lavoro subordinato**
- di **lavoro autonomo**, anche nella forma di **co.co.co.** (ai sensi dell'art. 409, co 1, n. 3, C.p.c.)
- di **prestazioni occasionali** (ex art. 54-bis, DL n. 50/2017), "ricorrendone i presupposti.



Co.co.co. "etero-diretti": è disapplicata la presunzione (art. 2, co 1, Dlgs. n. 81/2015) della **natura subordinata** per i rapporti costituiti da prestazioni di lavoro prevalentemente personali, continuative, la cui modalità di esecuzione è organizzata dal committente.


<p>PRESTAZIONI SPORTIVE DEI VOLONTARI (art. 29, Dlgs. n. 36/2021)</p>	<p>Nell'ambito della propria attività istituzionale, possono fare ricorso alle prestazioni di volontari:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ le Società/associazioni sportive (N.B.: il riferimento a quelle "dilettantistiche" è stato eliminato dal Dlgs 163/2022; inoltre non è richiesto il riconoscimento del CONI/iscrizione al Registro nazionale) ▪ nonché le Federazioni Sportive Nazionali (e relative Discipline Sportive Associate, cd. "DSA") e gli Enti di Promozione Sportiva (anche paralimpici) <p>Si tratta di soggetti che si mettono a disposizione per promuovere lo sport, la cui attività deve essere svolta:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ in via spontanea (non vi è corrispettività) e gratuita ▪ in via personale <div style="border: 1px dashed black; padding: 5px; margin: 10px 0;"> <p><u>Nota</u>: rientra nell'attività propria dei volontari anche:</p> <ul style="list-style-type: none"> - lo svolgimento diretto dell'attività sportiva (es: calciatori amatoriali) - della formazione, della didattica e della preparazione degli atleti (es: il genitore che assume ruolo di allenatore di una piccola squadra di calcio locale) </div> <p>Rimborso spese: le prestazioni non possono essere retribuite in alcun modo, né dal committente (es: la ASD) né dal beneficiario (es: l'atleta); tuttavia:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ possono solo essere rimborsate le spese relative a vitto, alloggio e spese di viaggio/trasporto sostenute in occasione di trasferte effettuate fuori dal Comune di residenza (con importi totalmente non tassati) ▪ purché <ul style="list-style-type: none"> ✓ nel limite di € 150,00 mensili ✓ siano deliberate dall'organo sociale competente. <p><u>Esempio</u>: genitore residente a Milano è solito trasportare figlio e colleghi alle partite di campionato; potrà richiedere il rimborso dei seguenti costi sostenuti in trasferta fuori dal Comune di Milano, come deliberato dal direttivo della Unione Sportiva (nel limite di € 150 per le 4/5 domeniche del mese):</p> <ul style="list-style-type: none"> - rimborso Km a tariffa ACI, con autocertificazione dell'utilizzo del proprio mezzo - rilascio della documentazione fiscale per pasti/alloggio. <p>Incompatibilità: le prestazioni del volontario sono incompatibili:</p> <ul style="list-style-type: none"> - con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato/autonomo e ogni altro rapporto di lavoro retribuito - con l'ente a cui il volontario è associato o tramite il quale svolge la propria attività sportiva (es.: nell'esempio precedente il padre non può essere un atleta/dirigente della medesima Unione sportiva). <p>Assicurazione RC: vi è l'obbligo di assicurare i volontari per la responsabilità civile verso terzi (si applicano i meccanismi semplificati già previsti per gli ETS dall'art. 18, co. 2, Dlgs 117/2017, con la possibilità di stipula di "polizze collettive").</p> <div style="border: 1px dashed black; padding: 5px; margin: 10px 0;"> <p><u>Registro dei volontari sportivi</u>: il Dlgs 36/2021 non ne contempla l'obbligo di tenuta, a differenza di quanto previsto per gli ETS sportivi (si ritiene, comunque, opportuna la tenuta di tale registro su base facoltativa).</p> </div>
<p>RAPPORTI DI CO.CO.CO. AMMINISTRATIVO-GESTIONALE (art. 37, Dlgs. n. 36/2021)</p>	<p>Nell'ambito della propria attività istituzionale:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ per le ASD/SSD ✓ e per le Federazioni Sportive Nazionali (e relative Discipline Sportive Associate, cd. "DSA") e gli Enti di Promozione Sportiva (anche paralimpici) <p>riconosciuti dal CONI o dal CIP</p> <p>l'attività di carattere amministrativo-gestionale può essere oggetto di un rapporto di co.co.co. ex art. 409, co. 1, n. 3, C.p.c..</p>

N.B.: non è chiaro se, in tal caso, operi la presunzione di natura subordinata del rapporto laddove “eterodiretto” (ex art. 2, co 1, Dlgs. n. 81/2015).

Esempio: l’attività amministrativo gestionale riconducibile, tipicamente, all’attività di “segreteria”, di addetto agli adempimenti contabili e altri adempimenti amministrativi, cioè a mansioni non qualificabili come sportiva in senso stretto (tali soggetti è esulano dal trattamento giuslavoristico/fiscale dei lavoratori sportivi).

Da un punto di vista civilistico, dunque, l’attività di lavoro sportivo, sia nell’ambito dello sport dilettante che in quello del professionismo, può essere oggetto di un rapporto:

- di lavoro **subordinato** (ex art. 2094, c.c.)
- di lavoro **autonomo**: nell’ambito del quale si può distinguere, a seconda dei tratti caratteristici, tra:
 - ✓ **collaborazioni coordinate continuative** (ex art. 409, co. 1, n. 3, C.p.c.)
 - ✓ lavoro **autonomo abituale** (ex art. 2222, c.c.)
 - ✓ lavoro **autonomo occasionale** (ex art. 2222, c.c.)



RAPPORTO DI LAVORO SPORTIVO NELL’AREA DEL DILETTANTISMO

L’art. 28 disciplina il lavoro sportivo prestato nell’area del dilettantismo

Area del dilettantismo: comprende le associazioni e le società sportive, definite negli artt. 6 e 7 del Dlgs 36/2021 (inclusi gli ETS che svolgono attività sportiva in tutte le sue forme), con prevalente finalità altruistica, senza distinzioni tra attività agonistica, didattica, formativa, fisica o motoria

PRESUNZIONI:

→ si **presume** una prestazione di lavoro autonomo nella forma della **co.co.co.**

→ quando ricorrono entrambi i seguenti requisiti nei confronti del **medesimo committente**:

- **durata delle prestazioni:** pur avendo il contratto un carattere continuativo:
 - ✓ la durata **non supera le 24 ore settimanali**
 - ✓ escluso il tempo dedicato alla partecipazione a manifestazioni sportive
- le prestazioni risultano **coordinate sotto il profilo tecnico-sportivo**, in **osservanza dei Regolamenti** delle Federazioni sportive nazionali/DSA e degli Enti di promozione sportiva.



N.B.: si tratta di una presunzione di segno contrario rispetto a quella dell’art. 2, co 1, Dlgs. n. 81/2015 (nella quale la presunzione opera a favore del rapporto di lavoro subordinato).

Certificazione dei contratti: come noto, l’art. 78, DLgs. 276/2003 ha introdotto la facoltà di acquisire preventivamente una sorta di “interpretazione autentica” sull’inquadramento del contratto (es: in lavoro autonomo o, comunque non subordinato) o di alcune sulle clausole, per prevenire eventuali contenziosi.

Nell’ambito sportivo sarà possibile individuare indici delle fattispecie utili mediante accordi collettivi stipulati dalle Federazioni sportive nazionali/DSA e le organizzazioni più rappresentative degli sportivi.

In mancanza di tali accordi, potranno essere considerati gli indici individuati con apposito decreto da emanare entro 9 mesi dall’entrata in vigore del DLgs. 36/2021.

Comunicazione al RASD: l'associazione/società sportiva è tenuta:

- **entro 30 giorni**, dall'inizio del rapporto di lavoro (dipendente o autonomo) sportivo
- a comunicare al Registro delle attività sportive dilettantistiche (RASD) i dati necessari all'individuazione del rapporto.

Si tratta di una comunicazione che tiene luogo di quella prevista al Centro per l'impiego, che non è dovuta

Procedure operative: sul sito del RASD (<https://registro.sportosalute.eu/>) è disponibile la procedura telematica per le comunicazioni obbligatorie (nuovi rapporti, proroghe, cessazioni, ecc.).

Il RASD ha pubblicato una apposita Guida per tutti gli adempimenti da realizzare col Registro, ivi incluse le citate comunicazioni.

Codice	Lavoratore	Richiesta	Invio
✓ 0000023500002478	MARCO1	Proroga	16/06/2023 10:38
	DARIO N	Inizio	22/06/2023 14:09
	MARCO F	Proroga	22/06/2023 18:52
	DARIO N	Cessazione	22/06/2023 18:50

Sanzioni: trattandosi di una comunicazione con effetti equivalenti all'UNILAV al Centro per l'impiego; si applica, quindi, lo stesso sistema sanzionatorio, e cioè:

- ✓ la maxi sanzione per "lavoro nero", che ammette la procedura di diffida (art. 13 DLgs. 124/2004)
- ✓ oppure, ove non risulti applicabile la maxisanzione, la sanzione, per ogni lavoratore interessato
 - da €. 100 a €. 500: in caso di mancata comunicazione dell'inizio di un nuovo rapporto di lavoro
 - o da €. 50 a €. 250: in caso di mancata comunicazione di variazioni o cessazioni).

Libro unico del lavoro: all'interno del RASD è possibile anche adempiere alla tenuta del LUL.

Sempre in materia di co.co.co., è previsto che:

- ➔ nel caso in cui il **compenso** annuale **non superi l'importo di € 15.000**, non vi è obbligo di emissione del relativo **prospetto paga**
- ➔ per il periodo paga da luglio 2023 a settembre 2023 i versamenti di contributi previdenziali ed assistenziali si possono fare entro il 31/10/2023.

RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO NELL'AREA DEL DILETTANTISMO

Come anticipato, il lavoro autonomo può esplicarsi sia nella forma del co.co.co. che nell'ambito del lavoro autonomo occasionale o professionale.

Lavoro autonomo occasionale

Questa tipologia di rapporto era stata inizialmente prevista dall'art. 25, Dlgs 36/2021, era stata successivamente soppressa (Dlgs 163/2022) per poi essere reintrodotta (Dlgs. 120/2023).

Qualsiasi soggetto dell'ordinamento sportivo può, dunque, avvalersi, "ricorrendone i presupposti", di prestatori di lavoro occasionale, "secondo la normativa vigente".



N.B.: quest'ultima locuzione dovrebbe fare riferimento al ricorso alle prestazioni occasionali di cui all'art. 54-bis, DL n. 50/2017 (v. [RF-fl.143/2023](#))

- di cui dovranno essere rispettati i limiti economici e di durata previsti per utilizzatori e prestatori
- mentre non è chiaro se la comunicazione al RASD (che si ritiene dovuta, in quanto riguarda un "lavoratore sportivo") sostituisca l'apposita comunicazione all'Inps (con evidenti difficoltà relative alla stringente tempistica di quest'ultima comunicazione).

Collaborazioni coordinate continuative

Come anticipato, alle collaborazioni rese ai fini istituzionali in favore di ASD/SSD ed altri soggetti dell'ordinamento sportivo (Federazioni/DSA ed enti di promozione sportiva) **non trova applicazione la presunzione di lavoro dipendente** applicabile alle co.co.co. "eterodirette".



Nota: la disposizione intende venire incontro a numerose situazioni in cui la "etero direzione" potrebbe verificarsi nell'ambito sportivo (si pensi al caso degli allenatori/istruttori negli impianti sportivi).

Parte della dottrina ritiene dover estendere l'esonero anche alle collaborazioni amministrativo gestionali che:

- per quanto da non inquadrare tra i "lavoratori sportivi" (il citato esonero è introdotto nell'art. 25)
- potrebbero essere escluse posto il rilevante contributo alla realizzazione dei fini istituzionali degli enti sportivi.

Lavoro autonomo professionale

Si noti che nulla vieta che il lavoratore, in ragione della abitudine con cui svolge l'attività sportiva, inquadri l'attività tra quelle "professionali" ex art. 53, Tuir, con **apertura di P.Iva**.



N.B.: il trattamento fiscale/previdenziale rimane quello previsto per il lavoro sportivo dilettante, posto che:

- le categorie del professionismo e del dilettantismo non sono più utilizzate per distinguere il lavoratore sportivo, ma solo per identificare le finalità delle società sportive (se professionistiche, con scopo di lucro; se dilettantistiche, senza scopo di lucro)
- l'appartenenza del lavoratore ad un'area o all'altra, determina l'applicazione della disciplina sotto il profilo civilistico, previdenziale e tributario.

LAVORO SUBORDINATO - DISPOSIZIONI COMUNI

Il rapporto di lavoro subordinato contiene dei tratti comuni tra quelle intrattenute nell'ambito dell'enti del dilettantismo rispetto a quelli nel settore professionistico (art. 26, Dlgs. n. 36/2021).

Contratti a termine: in relazione ai contratti a tempo determinato:

- ✓ il termine finale non può essere superiore a 5 anni dalla data di inizio del rapporto
- ✓ sono ammesse:
 - la successione di contratti a tempo determinato fra gli stessi soggetti
 - la cessione del contratto, prima della scadenza, da una società/associazione sportiva ad un'altra, e siano osservate le modalità fissate dalle Federazioni Nazionali/DSA/Enti di Promozione Sportiva.

Aspetti della disciplina ordinaria inapplicabili: rispetto alla generalità dei contratti di lavoro dipendente, quelli in ambito sportivo derogano all'applicabilità di una serie di prescrizioni, elencate di seguito:

Norma	DISPOSIZIONI NON APPLICABILI ALL'ENTE SPORTIVO
Art. 4, L. 300/70	Disposizioni in materia di impianti audiovisivi e altri strumenti di controllo a distanza dei lavoratori.
Art. 5, L. 300/70	Divieto di accertamento sull'idoneità fisica e sulla infermità per malattia/infortunio del lavoratore
Art. 18, L. 300/70	Tutele del lavoratore in caso di licenziamento illegittimo.
Artt. 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, L. 604/66	Obbligo di licenziamento "per giusta causa" o "giustificato motivo" (opera, tuttavia, il co. 4, L. 604/66. cioè la nullità del licenziamento dovuto a discriminazioni politiche/religiose, di appartenenza sindacale, ecc.)

Artt. 2, 4 e 5 della L. 108/90	Licenziamento individuale: non si applicano le disposizioni relative ai casi di obbligo di riassunzione o risarcimento (art. 2) e al tentativo obbligatorio di conciliazione, arbitrato e spese processuali
Art. 24, L. 223/91	Licenziamenti collettivi: si disapplicano gli obblighi "sindacali" riferiti alla riduzione del personale
DLgs. 23/2015	Si disapplicano le disposizioni in materia di contratto di lavoro a tempo indeterminato "a tutele crescenti"
Art. 2103 c.c.	Si disapplicano le disposizioni in materia di mansioni del lavoratore e relative tutele
Artt. 19 – 29, DLgs. 81/2015	Si disapplicano le disposizioni generali in materia di lavoro subordinato a tempo determinato.
Non concorrenza	Il contratto non può limitare la libertà dello sportivo per il periodo successivo alla cessazione del contratto

AREA DEL PROFESSIONISMO

Area del professionismo: è composta dalle società che svolgono la propria attività sportiva con finalità lucrative nei settori che, indipendentemente dal genere, conseguono la relativa qualificazione dalle Federazioni sportive nazionali/DSA (anche paralimpiche), secondo le norme emanate dalle Federazioni e dalle DSA stesse, con l'osservanza delle direttive e dei criteri stabiliti dal CONI e dal CIP, per quanto di competenza, per la distinzione dell'attività dilettantistica da quella professionistica, in armonia con l'ordinamento sportivo internazionale.

LAVORO SUBORDINATO NEL PROFESSIONISMO (art. 27, co. 2, Dlgs. 36/2021)

E' introdotta una **presunzione** dell'esistenza di un contratto di lavoro subordinato ove l'atleta esegua le proprie **prestazioni in via principale/prevalente e continuativa** verso il medesimo ente sportivo.

LAVORO AUTONOMO NEL PROFESSIONISMO (art. 27, co. 3, Dlgs. 36/2021)

Il lavoro sportivo rientra nell'ambito del lavoro autonomo nei medesimi casi in cui era già previsto in passato dall'art. 3, L. 91/1981 (durata della prestazione, assenza di un obbligo di frequenza delle sedute di allenamento, ecc.) descritte in precedenza ed alle quali si rinvia.

ASPETTI COMUNI

Il contratto è soggetto ad una serie di formalità.

Forma: il contratto va stipulato **per iscritto**, a pena nullità, secondo lo schema predisposto periodicamente dalla Federazione sportiva nazionale/DSA di riferimento e dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori più rappresentative.

Deposito: il contratto va depositato **entro 7 giorni** dalla stipula presso la federazione nazionale sportiva/DSA, per l'approvazione (in precedenza ciò si applicava al solo lavoro subordinato).

Vi è l'obbligo di depositare eventuali ulteriori contratti stipulati compresi quelli che hanno ad oggetto diritti di immagine o pubblicitari comunque connesse al lavoratore sportivo.

ASSICURAZIONE INFORTUNI

L'art. 34, Dlgs. 36/2021 disciplina (ampliandolo) l'obbligo di assicurazione all'INAIL contro gli **infortuni sul lavoro e le malattie professionali** per i lavoratori sportivi **subordinati e co.co.co.**

Le retribuzioni stabilite per la determinazione del premio ed i relativi riferimenti tariffari sono stabiliti dal DM 29/11/2022 del Ministero del Lavoro per i lavoratori subordinati.

Si è in attesa di quegli applicabili per i co.co.co. (posto che non è più previsto la base di calcolo sia costituita dai compensi effettivamente percepiti); a questi ultimi si applica la sola tutela assicurativa obbligatoria ex art. 51, L. 289/2002 e DPCM 3/11/2010 (cioè la sola copertura per i casi di morte o invalidità permanente intervenuti in occasione e a causa dello svolgimento delle attività sportive).

Volontari: in relazione agli sportivi volontari dilettanti ricorre l'obbligo:

- ✓ di copertura della tutela assicurativa obbligatoria di cui al citato art. 51, L. 289/2002
- ✓ di una copertura assicurativa per responsabilità civile (danni a causati a terzi).
